

## **Cosa succede dei procedimenti in corso per interposizione di manodopera - Legge n. 1369/1960 - Abolizione del divieto di somministrazione di manodopera - Ispezioni INPS sulle situazioni pregresse nelle aziende del Nord Est**

L'entrata in vigore della riforma del lavoro (legge Biagi) e l'abrogazione della legge n. 1369/1960 svelano la portata e le ragioni del frequente ricorso dell'impresa a manodopera fornita da terzi.

Come noto la normativa ora vigente ha notevolmente ampliato le ipotesi legittime di somministrazione di manodopera ed ha in qualche modo ampliato lo spazio di liceità per l'appalto di servizi.

Non si tratta soltanto di un'importante innovazione, ma anche e soprattutto di un adeguamento al mutato sistema dei rapporti produttivi che aveva già trovato una prima parziale risposta nella legge n. 196/1997 (pacchetto Treu) che aveva introdotto diverse ipotesi di ricorso lecito al lavoro interinale. Accadeva infatti già all'inizio degli anni 90 che frequenti fossero gli ingressi presso diverse aziende di cooperative o altre realtà imprenditoriali volti a fornire supporti di personale principalmente per lavorazioni marginali, ma talvolta anche per interventi di unità specializzate difficilmente reperibili sul mercato.

L'emergere del fenomeno con tutte le sue caratteristiche anche locali, rivela come non sempre questa pratica sia stata attuata in termini di lavoro sommerso o di frode alla normativa contrattuale e previdenziale. E' il caso di molte realtà imprenditoriali del Nord-Est dove il ricorso a questa pratica era spesso ed anche dovuto alle difficoltà del mercato del lavoro. Quivi accanto ad ipotesi di diffusa illegalità, emergono situazioni molto più complesse e degne di attenzione.

Nell'area produttiva e geografica del Nord-Est e soprattutto nella zona della province di Treviso, e Udine, il fenomeno ha avuto ampia diffusione. Esso, nella gran parte dei casi, è stato indotto non tanto da esigenze di risparmio retributivo o contributivo, quanto piuttosto da difficoltà del mercato del lavoro e da scarsa propensione soprattutto delle aziende medio piccole, spesso prive di adeguata consulenza, a valutare e considerare ipotesi perfettamente legali di appalto di attività.

Nella gran parte dei casi, i datori di lavoro che affidavano gli appalti questi appalti ottenevano dalle ditte esecutrici ampie assicurazioni circa le regolarità dei rapporti di lavoro.

Soprattutto a cavallo tra il vecchio regime normativo, e l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma anche successivamente, gli enti previdenziali hanno avviato massicci interventi ispettivi contestando alle aziende utilizzatrici l'evasione contributiva per il personale così impegnato. In realtà detto personale risultava dipendente da soggetto terzo, che ne garantiva la retribuzione e la contribuzione. Gli enti previdenziali contestano alle aziende utilizzatrici l'evasione contributiva, anche se i lavoratori risultano iscritti alla previdenza da parte delle società esecutrici degli appalti. Viene inoltre contestata a tutte le aziende la mancata assunzione per il tramite degli uffici del lavoro, la mancata predisposizione degli statini paga, l'omissione delle dovute comunicazioni agli uffici del lavoro. In realtà quasi sempre questi adempimenti risultano effettuati dalla ditta esecutrice. I datori di lavoro ricevono inoltre comunicazione dell'avvio di procedimento penale. Viene in sostanza effettuata una sostanziale equiparazione di queste ipotesi al lavoro nero.

Esiste pertanto allo stato, un vaso contenzioso con gli istituti previdenziali e con le direzioni provinciali del lavoro, afferente le situazioni pregresse. Esso non riguarda casi di lavoro nero, ma situazioni in cui i lavoratori spesso retribuiti a termini di contratto ed iscritti agli istituti previdenziali erano ciononostante utilizzati nelle aziende quali dipendenti di cooperative o di aziende terze.

Come notato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Treviso, dalla Confartigianato della Marca Trevigiana dai locali CNA e dall'Artigianato trevigiano, le contestazioni dell'INPS generalizzano l'illegittimità di tutti questi appalti con una notevole moltiplicazione degli importi dei contributi che non tiene generalmente conto della saltuarietà delle prestazioni e del fatto che le ditte che hanno eseguito gli appalti pagavano regolare retribuzione e contribuzione. La situazione così delineata è stata oggetto di interrogazione parlamentare.

Si verificano così situazioni di evidente contrasto tra i contenziosi in atto, ispirati da una normativa tanto severa, quanto ormai desueta e la situazione di ampia libertà susseguente all'entrata in vigore del nuovo corpo legislativo. Il D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 che attua la legge delega, abrogando la legge n. 1369/1960, ha previsto tali situazioni, ma ad oggi nessun correttivo risulta attuato.

L'18 del D.Lgs. n. 276/2003 (sanzioni penali) prevede al comma 6 che *“entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone, con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in atto, riferite al pregresso regime in materia di intermediazione ed interposizione nei rapporti di lavoro”*.

La disposizione, sebbene posta sotto il titolo (sanzioni penali), appare di portata generale ed idonea a definire opportunamente anche le situazioni di contenzioso pendenti con gli enti previdenziali.

Ad oggi, però, il Ministero del lavoro non ha provveduto ad attuare tale norma con proprio decreto. Gli interventi delle organizzazioni di categoria e diverse interrogazioni parlamentari hanno sollecitato il governo a dare attuazione a quanto previsto dalla legge, introducendo apposita normativa atta a definire le pendenze in essere.